SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 270**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 novembre 1991, n. 363.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383. Restano altresì salvi gli effetti del differimento al 16 ottobre 1989, disposto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, dei termini già differiti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1991, n. 299.

All'articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera *d)* compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente.»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità.»;

al comma 3, le parole: «al 10 dicembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 20 dicembre»;

al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.»;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono aumentate del 50 per cento e vanno applicate nella misura massima. Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 19 settembre 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 30.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2988):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 19 settembre 1991.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 20 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 settembre 1991.

Esaminato dalla 6ª commissione il 25, 26 settembre 1991; 2, 3, 8, 9 ottobre 1991.

Relazione scritta annunciata il 16 ottobre 1991 (atto n. 2988/*A* - relatore senatore FAVILLA).

Esaminato in aula e approvato il 23 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6052):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 25 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, II, V e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1991.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 novembre 1991.

Esaminato dalla VI commissione il 5, 6, 7 novembre 1991.

Esaminato in aula il 12 novembre 1991 e approvato il 13 novembre 1991.

91G0412

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1991, n. 364.

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le regioni, interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in conformità agli indirizzi dell'autorità di bacino, nel caso di bacini di rilievo nazionale, e sulla base delle proposte delle province, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i contenuti e le procedure di cui all'articolo 2, un piano di intervento urgente. Il piano è finanziato mediante fondi a carico del bilancio dello Stato, risorse proprie delle regioni e degli enti locali e con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Le regioni sono pertanto autorizzate:

a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto, con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

b) ad utilizzare le disponibilità relative agli anni 1992 e 1993 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del cinquanta per cento delle quote destinate, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, relativo agli anni 1992 e 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali e in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

c) ad utilizzare, fino al limite massimo del cinquanta per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per gli anni 1991-1993, in relazione al programma triennale per la tutela ambientale, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre con istituti di credito speciale, sezioni autonome autorizzate, nonché con la Banca europea degli investimenti. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati che a tal fine garantiscono idonea copertura vincolando i necessari proventi tariffari. Gli enti, o loro consorzi, titolari di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione hanno autonoma facoltà di prestare garanzia verso gli istituti finanziatori per il periodo di realizzazione delle opere impiantistiche. La garanzia è prestata previa approvazione di un piano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti e con la previsione del diritto di rivalsa sulle maggiorazioni di canoni e tariffe. A tali fini la tariffa per il servizio di depurazione è dovuta, quale contributo per il conseguimento degli obiettivi di risanamento degli scarichi, dagli utenti del servizio di pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

e) a definire con norme di attuazione del piano degli interventi, forme e modi per il controllo sull'esecuzione e la gestione delle opere impiantistiche, verificando la congruità delle tariffe in relazione alle prestazioni dei servizi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, la regione Lombardia è altresì autorizzata, secondo le procedure previste dal piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata attraverso un piano finanziario definito, in relazione a ciascun progetto o gruppi di progetti, dalla regione d'intesa con i soggetti gestori dei servizi anche in attuazione delle disposizioni e criteri fissati nel presente articolo.

3. I finanziamenti previsti, in qualsiasi forma, dal presente decreto non possono essere destinati allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione di invasi di altezza superiore ai 10 metri.

Art. 2.

1. Il piano di intervento urgente di cui all'articolo 1 definisce le azioni prioritarie, articolate per criteri, interventi, progetti volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed a contenere e prevenire il degrado delle risorse idriche sotterranee e superficiali mediante:

a) l'esecuzione di opere di protezione degli impianti di presa e potabilizzazione, nonché dell'intero corpo idrico destinato o destinabile all'approvvigionamento idropotabile alternativo o integrativo;

b) la realizzazione di opere di particolare onerosità ed urgenza volte a garantire il superamento delle emergenze idriche, il risanamento delle reti che evidenziano perdite rilevanti; nonché il ripristino o l'integrazione delle reti esistenti;

c) la canalizzazione e la depurazione degli scarichi liquidi urbani ed industriali e il coordinamento funzionale delle reti fognarie e degli impianti di depurazione;

d) la depurazione degli effluenti da allevamenti zootecnici intensivi, nonché il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

e) la riduzione delle fonti diffuse di inquinamento;

f) il contenimento del carico inquinante attraverso ogni iniziativa utile a contrastare il trasferimento delle sostanze pericolose verso altre componenti ambientali;

g) l'attuazione degli interventi relativi alla tutela delle acque previsti nei piani di disinquinamento delle aree definite ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, avvalendosi dei soggetti operativi individuati dagli stessi piani.

2. Fino all'entrata in vigore della legge quadro in materia di risorse idriche, per le zone di alimentazione delle risorse idriche sotterranee che presentano carenze qualitative o quantitative, il piano di intervento può prevedere altresì la modifica, la limitazione o la revoca temporanea delle concessioni di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee. I provvedimenti di modifica, limitazione o revoca temporanea sono disposti dalla competente autorità statale o regionale; i provvedimenti possono riguardare tutti i concessionari e gli utenti a qualsiasi titolo, ovvero loro categorie, definite in base agli usi delle acque o anche alle caratteristiche delle opere di derivazione o captazione. Ai titolari delle utenze interessate spetta la riduzione dei soli canoni di concessione in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile o estraibile.

3. Il piano è coordinato, in un quadro unitario tecnico-economico, con le iniziative e le relative disponibilità finanziarie previste in forza di altra legge o disposte con atto amministrativo generale dello Stato e della regione e degli enti locali aventi competenza nel territorio interessato, qualora tali iniziative perseguano obiettivi e finalità coincidenti con quelli individuati con il presente decreto.

4. Il piano di intervento è trasmesso, entro dieci giorni dall'adozione, al Ministro dell'ambiente.

5. Il piano di intervento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e del tesoro, acquisito preventivamente il parere delle competenti commissioni della Camera e del Senato che si esprimono entro il termine di trenta giorni; il decreto di approvazione determina gli adeguamenti tariffari, l'eventuale sovrapprezzo, le modalità e gli ambiti territoriali di applicazione obbligatoria dei medesimi.

6. L'individuazione di nuove risorse idriche per l'approvvigionamento dei nuovi sistemi acquedottistici comporta l'adozione contestuale di variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.

7. Il piano di intervento svolge la funzione di piano di risanamento delle acque dolci superficiali di cui al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

8. La regione, sulla base dei piani di intervento, può adeguare con variante il piano regionale di risanamento delle acque.

9. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali e acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è invitato ad intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di un commissario *ad acta* il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.

Art. 3.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità, con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame della qualità delle acque destinate o destinabili al consumo umano, e delle acque di balneazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'IRSA e dell'Istituto superiore di sanità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta o aggiorna con regolamento le norme tecniche relative ai metodi analitici di riferimento per l'esame delle acque sotterranee, delle acque destinate all'irrigazione, delle acque destinate alla vita dei pesci e alla molluschicoltura.

3. Le tecniche e le modalità di prelievo, di trasporto e conservazione dei campioni da sottoporre ad analisi sono stabilite dal regolamento.

4. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce le norme tecniche dei sistemi di potabilizzazione e per la salvaguardia delle aree di falde esistenti; individua i criteri di valutazione tossicologica ed impatto ambientale, considerando altresì la presenza di più composti per quelle sostanze comprese in un unico parametro al fine di valutarne gli effetti sinergici.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni svolte dal Servizio geologico ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, sono attribuite alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio.

6. Il responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua e prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano, è punito ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

7. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è così modificato:

«Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una sezione resa accessibile dal titolare dello stesso scarico, immediatamente prima dello sversamento in mare, non deve superare i trentacinque gradi centigradi.

L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale perturbato in un arco a mille metri dal punto di immissione dello scarico e i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale in un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo scarico e rappresentativo delle sue condizioni medie, in nessun caso dovrà superare i tre gradi centigradi.

Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle foci dei fiumi.

Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale quello compreso tra 0 e 3 metri di profondità; mentre i valori medi delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da almeno tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1 - 1,5 - 3 m.».

Art. 4.

1. Per l'attuazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, che non siano cantierati entro i termini stabiliti dalle relative norme di finanziamento, previa messa in mora, la regione si sostituisce agli enti titolari dell'esecuzione delle opere, con facoltà di avvalersi dei finanziamenti disposti a favore delle medesime in forza delle seguenti norme:

a) articolo 12, comma 4, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) articolo 10 del decreto-legge 25 febbraio 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e comma 6 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) comma 5, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

d) articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

e) articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

f) articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

g) commi 18, 19, 27, 31 e 36 dell'articolo 17 e articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

h) articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

i) articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;

l) articoli da 6 a 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

m) articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

2. Qualora i termini di cui al comma 1 siano già scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione, entro sessanta giorni e previa messa in mora, può avvalersi dei poteri sostitutivi di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente, verificata la realizzabilità delle opere, provvede in via sostitutiva, previa diffida, qualora la regione non eserciti i poteri sostitutivi di cui al comma 2 oppure nei casi in cui la titolarità delle opere non cantierate non derivi da provvedimenti regionali.

4. Il Ministro dell'ambiente, nei casi previsti al comma 3, nomina un commissario *ad acta* il quale amministra le risorse già destinate alla realizzazione dell'opera.

5. Nel caso di non realizzabilità delle opere, il Ministro dell'ambiente dispone una diversa utilizzazione delle risorse, ferma restando la destinazione d'uso prevista dalle norme di finanziamento, attraverso le procedure e le intese di programma, rispettivamente stabilite dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Il Ministro dell'ambiente, nel caso di revoca di mutui già concessi, ha facoltà di avvalersi del procedimento di cui al comma 5.

7. Le risorse derivanti da economie possono essere destinate alla realizzazione delle varianti di progetto approvate dalla regione.

8. Ai mutui di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, anche con riferimento ad operazioni attivabili con la Banca europea degli investimenti.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma 8 sono a carico dei soggetti titolari i quali, anche mediante specifica maggiorazione di canoni e tariffe, ne dispongono la necessaria copertura. Con gli stessi criteri e modalità i soggetti titolari, ovvero i soggetti che ad essi si sostituiscono, provvedono all'ammortamento dei mutui contratti con gli istituti di credito speciale, le sezioni autonome autorizzate e la Banca europea degli investimenti, per l'eventuale completamento del piano finanziario ai fini della realizzazione di progetti di prevenzione e risanamento ambientale finanziati ai sensi del comma 1.

10. In relazione alla eccezionalità e complessità dell'iniziativa, il Ministro dell'ambiente informa periodicamente le competenti commissioni di Camera e Senato e ne acquisisce il preventivo parere, anche raggruppando i provvedimenti per ambiti settoriali o territoriali.

11. Il termine di impiego dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è prorogato di un anno.

12. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate anche per la corresponsione al personale indicato dal comma 2 del medesimo articolo delle indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni, e del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario.

13. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e dall'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura di detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991. Le somme previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono impegnate, entro l'esercizio finanziario 1992, nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1988, n. 305, per gli anni 1991-1993 e sulla base di criteri e modalità definiti nello stesso programma, mediante concessione di contributi in conto capitale a società di servizi ambientali promosse e partecipate in forma maggioritaria dalle associazioni degli artigiani e commercianti.

14. Le disponibilità di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

Art. 5.

1. Per gli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto, presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, i posti di cui al quadro *A* (dirigenti amministrativi) e al quadro *B* (dirigenti tecnici) della tabella *A* allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono aumentati rispettivamente di un posto di dirigente superiore e di numero tre primi dirigenti; ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione n. 9 posti di IV livello funzionale di cui alla tabella *B/2* (carriera esecutiva) della tabella *B* allegata alla stessa legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per gli adempimenti tecnici connessi all'attuazione del presente decreto, presso i laboratori di tossicologia applicata e di igiene ambientale dell'Istituto superiore di sanità, i posti di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono aumentati di numero quattro dirigenti di ricerca e otto ricercatori; ai fini della copertura della relativa spesa sono contemporaneamente portati in riduzione 21 posti della ex carriera esecutiva tecnica, IV livello funzionale.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0413

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1991, n. 365.

Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire la realizzazione del sistema informativo, nonché il programma di adeguamento delle attrezzature, delle strutture e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di attuare gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per il potenziamento ed il completamento del sistema informativo per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione, per la videoregistrazione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni.

2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, nonché per una valutazione tecnico-funzionale degli interventi in materia di edilizia giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto da parte del Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

Art. 3.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e penitenziari o all'amministrazione centrale, per acquisti ed eventuali ristrutturazioni, per ampliamenti e restauri di altri edifici con identica destinazione, nonché per contributi ai comuni e per oneri necessari concernenti la gestione e la manutenzione di tali immobili, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 35.000 milioni, con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

Art. 4.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, anche minorili, all'amministrazione centrale ed a quella penitenziaria, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 85.800 milioni.

Art. 5.

1. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario e penitenziario è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 7.000 milioni.

Art. 6.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

Art. 7.

1. Al fine di provvedere agli oneri conseguenti ai trasferimenti del personale amministrativo del ruolo giudiziario, necessari alla copertura dei posti vacanti in sedi particolarmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 8.

1: All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 252.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 129.200 milioni, per l'anno 1991, e quanto a lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 120.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Restano fermi gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, nonché gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

2. Le somme stanziate per gli anni 1990 e 1991 ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *i)*, della legge 26 giugno 1990, n. 162, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1991, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0414

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 10 agosto 1990 presentata dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 024168 del 10 dicembre 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il solo caso di morte;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al punto 1).

La tariffa e le condizioni speciali di polizza precedentemente menzionate sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 26 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4971

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 4 agosto 1989, 29 maggio e 18 giugno 1990 e 13 giugno 1991 presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Viste le lettere n. 924253 del 17 novembre 1989, n. 022830 del 6 agosto 1990 e n. 123540 del 29 luglio 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa 33 EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 33 EPU di cui al precedente punto 1);

3) tariffa 33C EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premi costanti e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 33C EPU di cui al precedente punto 3);

5) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 33 EPU e 33C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi;

6) tariffa 33U EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premo unico e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

7) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 33U EPU di cui al precedente punto 6);

8) tariffa 34 EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

9) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 34 EPU di cui al precedente punto 8);

10) tariffa 34C EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione a premi costanti e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

11) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 34C EPU di cui al precedente punto 10);

12) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 34 EPU e 34C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi;

13) tariffa 34U EPU: assicurazione di capitale differito ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premo unico e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

14) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 34U EPU di cui al precedente punto 13);

15) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 30 EPU: assicurazione di rendita vitalizia immediata ad elevata partecipazione agli utili, a premio unico e prestazioni rivalutabili;

16) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 30H EPU: assicurazione di rendita vitalizia immediata ad elevata partecipazione agli utili, a premio unico e prestazioni rivalutabili, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;

17) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 302T EPU: assicurazione di rendita vitalizia immediata ad elevata partecipazione agli utili, a premio unico e prestazioni rivalutabili, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato;

18) tariffa 35 EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

19) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 35 EPU di cui al precedente punto 18);

20) tariffa 35C EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

21) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 35C EPU di cui al precedente punto 20);

22) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 35 EPU e 35C EPU ai fini della determinazione delle rendite aggiuntive;

23) tariffa 35U EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita da elevata partecipazione agli utili, senza controassicurazione, a premio unico e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

24) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 35U EPU di cui al precedente punto 23);

25) tariffa 36 EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premi e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

26) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 36 EPU di cui al precedente punto 25);

27) tariffa 36C EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premi costanti e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

28) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 36C EPU di cui al precedente punto 27);

29) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 36 EPU e 36C EPU ai fini della determinazione delle rendite aggiuntive;

30) tariffa 36U EPU: assicurazione di rendita vitalizia differita ad elevata partecipazione agli utili, con controassicurazione, a premio unico e prestazioni rivalutabili, comprese le condizioni di applicazione;

31) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 36U UPU di cui al precedente punto 30).

Le tariffe e le condizioni di cui ai predetti punti sostituiscono quelle approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988 e successivamente modificate parzialmente con decreto ministeriale del 17 luglio 1989;

32) tariffa 20 EPU: assicurazione mista ed elevata partecipazione agli utili, a premio annuo con rivalutazione annua del capitale e del premio, comprese le condizioni di applicazione;

33) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 20 EPU di cui al precedente punto 32);

34) tariffa 20C EPU: assicurazione mista ad elevata partecipazione agli utili, a premio annuo costante e capitale rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione;

35) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 20C EPU di cui al precedente punto 34);

36) premi unici di inventario utilizzabili per le tariffe 20 EPU e 20C EPU ai fini della determinazione dei capitali aggiuntivi;

37) tariffa 20U EPU: assicurazione mista ad elevata partecipazione agli utili, a premio unico e capitale rivalutabile, comprese le condizioni di applicazione;

38) condizioni speciali, compresa la clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa 20U EPU di cui al precedente punto 37).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4969

DECRETO 6 novembre 1991.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'applicabilità, a contratti collettivi, di tariffe individuali nella forma temporanea, per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 9 gennaio 1990 e 23 aprile 1990 presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'applicabilità a contratti collettivi di tariffe individuali nella forma temporanea per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 022652 del 26 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza regolanti l'applicabilità a contratti collettivi di tariffe individuali nella forma temporanea per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4970

DECRETO 12 novembre 1991.

Rettifica al decreto ministeriale 5 luglio 1991 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società «La Torre S.r.l.», in Milano, e la nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 13 luglio 1991, con il quale la società «La Torre S.r.l.», con sede in Milano, via Bandello n. 2, è stata posta in

liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b*) e lettera *c*), del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, nonché il comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Considerato che il dispositivo del decreto ministeriale 5 luglio 1991, riporta che la società in discorso risulta iscritta all'ufficio delle imprese di Torino (ove precedentemente aveva la sede), anziché Milano ove si era iscritta a seguito di trasferimento di sede da Torino a Milano;

Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, occorre procedere alla rettifica del decreto ministeriale 5 luglio 1991, nella parte relativa al registro delle imprese ove la citata società risultava effettivamente iscritta;

Decreta:

Il decreto ministeriale 5 luglio 1991 con cui la società «La Torre S.r.l.», con sede in Milano, via Bandello n. 2, costituita in Trezzo sull'Adda con atto notaio dott. Luciano Amato in data 18 marzo 1983, repertorio n. 8327/551, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, è modificato nella parte relativa all'iscrizione, della predetta società, al registro delle imprese, che deve intendersi Milano anziché Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4995

DECRETO 14 novembre 1991.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari del Lloyd nazionale S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale in data 12 giugno 1985, con il quale è stato fatto divieto alla Lloyd nazionale S.p.a. (già Assiolimpia S.p.a.), con sede in Roma, di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Vista la lettera in data 7 ottobre 1991, n. 2744 Ris. Pres., con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha formulato nei confronti della predetta Lloyd nazionale S.p.a. contestazione ai sensi dell'art. 7 delle legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Vista la lettera in data 22 ottobre 1991, n. 2781 Ris. Pres., con la quale l'ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della sopra menzionata Lloyd nazionale S.p.a., del provvedimento di cui all'art. 7 delle legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, relativa alla Lloyd nazionale S.p.a., predisposta dell'ISVAP in data 21 ottobre 1991, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 7 novembre 1991;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati ed alle contestazioni effettuate dall'ISVAP alla Lloyd nazionale S.p.a., per la gravità delle irregolarità riscontrate e per la situazione gestionale dell'impresa, appare opportuno, a garanzia della massa degli assicurati e dei terzi danneggiati, l'adozione di idonei provvedimenti;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Lloyd nazionale S.p.a. (già Assiolimpia S.p.a.), con sede in Roma.

La nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa, sarà disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

La gestione straordinaria non potrà avere durata superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5011

DECRETO 14 novembre 1991.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la lettera in data 15 ottobre 1991, n. 2768 Ris. Pres., con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha formulato nei confronti della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., con sede in Genova, contestazione ai sensi dell'art. 7 delle legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Vista la lettera in data 31 ottobre 1991, n. 2796 Ris. Pres., con la quale l'ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della sopra menzionata Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., del provvedimento di cui all'art. 7 delle legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, relativa alla Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., predisposta dall'ISVAP, in data 30 ottobre 1991, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 7 novembre 1991;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati ed alle contestazioni effettuate dall'ISVAP alla Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., che evidenziano gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni delle norme legali e regolamentari poste in essere dalla società, con gravissimo pregiudizio alle funzioni di garanzia assolte dalle riserve tecniche, appare opportuno disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima società;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., con sede in Genova.

La nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa, sarà disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

La gestione straordinaria non potrà avere durata superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5012

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha chiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Bolzano è stata causata dai lavori di trasferimento dell'ufficio in nuovi locali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano è accertato per i giorni dal 1° luglio al 10 settembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A4973

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° agosto 1991.

Modificazioni ai decreti ministeriali 18 dicembre 1981 e 24 giugno 1982 concernenti la determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 322 e 323 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981 e 24 giugno 1982 in materia di canoni per ponti radio telefonici e radiotelegrafici ad uso privato, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981 e 205 del 28 luglio 1982;

Visto in particolare l'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, come modificato dall'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale 24 giugno 1982 che prevede la riduzione del 40% dei canoni a favore di determinati servizi;

Valutata l'opportunità di estendere tale riduzione a favore dei gestori di servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie;

Visto l'art. 5, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, che fissa il canone per i radiocollegamenti tra uno o più mezzi natanti e le stazioni di base presso porti ed approdi marittimi fluviali o lacuali;

Valutata la necessità di commisurare il canone per i suddetti collegamenti anche al numero delle stazioni portatili;

Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza del 18 giugno 1991;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione di cui all'art. 3, lettera *i*), del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981, è sostituita dalla seguente:

«*i*) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie, autoviarie regionali, provinciali o comunali;».

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 5, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981, è sostituita dalla seguente:

«*a*) per radiocollegamenti presso porti o approdi marittimi, fluviali o lacuali: L. 1.000.000 per ciascuna stazione di base e L. 160.000 per ogni apparato portatile;».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: VIZZINI

Registrato alla Corte dei conti, il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 32

91A4993

DECRETO 30 agosto 1991.

Determinazione dell'importo del diritto fisso per il rimborso degli assegni di conto corrente postale scaduti di validità.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, concernente la revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno;

Attesa la necessità di regolare la corresponsione del diritto fisso per il rimborso degli assegni di conto corrente postale scaduti di validità alla luce delle disposizioni recate dagli articoli 117 e 129 del regolamento per i servizi di bancoposta, soprarichiamato;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il testo del punto 4.10, lettera *e*), della tabella 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1990, citato nelle premesse, è modificato nel modo seguente:

«*e*) rimborso agli aventi diritto degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rimborsare) . . . . L. 1.350

Sono esenti dal pagamento del diritto fisso i rimborsi degli assegni non giunti a destinazione, di quelli recapitati dopo il periodo di validità, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio, di quelli tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi e di quelli smarriti, sottratti o distrutti prima della restituzione dei titoli a colui che li ha esibiti per il visto urgente.

Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli, che sono applicati dall'ufficio accettante sulla apposita domanda di rimborso ed annullati».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1991
Registro n. 38 Poste, foglio n. 399

91A4994

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 30 gennaio 1990, del consiglio di amministrazione del 3 aprile 1990, del senato accademico del 29 marzo 1990;

Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 14 giugno e 10 settembre 1990;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 18 luglio e 11 settembre 1990;

Viste le deliberazioni rispettivamente del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 23 luglio 1991, del consiglio di amministrazione del 26 settembre 1991, del senato accademico del 24 settembre 1991 con le quali sono stati accolti i suggerimenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvati dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 maggio 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 10 maggio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 64 (*Corso di laurea in medicina e chirurgia*).

A) TITOLO DI AMMISSIONE.

Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) SCOPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali le singole facoltà hanno la possibilità di modificare, rispetto all'ordinamento tabellare, la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Le ore assegnate a ciascuna area possono essere ridotte o aumentate nel piano di studio-tipo, approvato prima di ogni anno accademico, in misura pari al 10% dell'orario previsto nell'ordinamento tabellare.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di avere acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

C) AREE DIDATTICO-FORMATIVE, CORSI INTEGRATI, DISCIPLINE

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa.

L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti.

Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) CORSI MONOGRAFICI.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato al quale afferisce il corso monografico.

E) ESAMI.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi ai corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

F) CORSO DI LINGUA INGLESE CON ORIENTAMENTO MEDICO-SCIENTIFICO.

Lo studente dovrà seguire un corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico che l'Università attiva tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

G) ESAMI DI LAUREA.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) TIROCINIO POST-LAUREAM.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità, di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio.

I) PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO E RIPARTIZIONE SEMESTRALE DEI CORSI INTEGRATI.

Programmazione annuale, piani di studio.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina e chirurgia alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da

quello consigliato dalla facoltà previsto dal manifesto degli studi purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi, anche per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Nel predisporre piani di studio alternativi ovvero nell'approvare piani di studio individuali, i consigli di corso di laurea accerteranno che vi sia previsto che la eventuale decurtazione di ore per ciascuna area e corso integrato non risulti superiore al 10% rispetto all'orario fissato nell'ordinamento tabellare.

La concentrazione delle ore residue, in deroga al limite in aumento del 10%, potrà essere attribuita nei piani di studio alternativi ed in quelli individuali, inoltre potrà essere cumulata con il monte-ore del tirocinio elettivo (area 6) o utilizzata ai fini della preparazione delle tesi di laurea.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Immatricolazioni.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 65 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;
statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;
biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;
genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche;
genetica molecolare.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia,
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:
chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica medica;
propedeutica biochimica;
biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;
scienza dell'alimentazione;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria;
neurobiologia.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:
patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna);
fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;
cronobiologia;
microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o del dipartimento).

Corso di lingua inglese (colloquio su inglese medico scientifico).

Discipline:

corso di lingua inglese.

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali dell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) saper rilevare e comprendere il significato preventivo, diagnostico e terapeutico dei dati anamnestici.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):

biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):

semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
storia dello sport;
igiene e metodologia epidemiologica;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico-nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):

anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):

gastroenterologia;
chirurgia dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):

malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):

cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):

nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):

endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;
andrologia;
fisiopatologia endocrina;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):

ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):

immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;
medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 875.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;
b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;
c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;
malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;
malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;
malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria pediatrica;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna II;
terapia medica;
nutrizione clinica;
genetica medica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale II;
chirurgia diagnostica endoscopica;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
oncologia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. *Area della farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;

farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):

medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea e iperbarica.

Numero di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):

igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):

medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):

medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):

medicina delle comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 27 settembre 1991

Il rettore: SCHIPPA

91A4957

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 4 ottobre 1991.

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1991, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 4 ottobre 1991;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1991, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Roma, 4 ottobre 1991

Il consiglio di amministrazione

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1991, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 1991 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 16 maggio 1991 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 16 maggio 1991; pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) un obiettivo di trasformazione pari a 110.000 tonn. di patate;

2) un prezzo minimo fissato secondo le modalità contrattuali riportate nell'accordo;

3) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni di produttori;

4) l'istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto destinati alla concentrazione della produzione, al controllo fisico dello stesso ed allo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;

5) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni dei produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni dei produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito; in uscita il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Copie delle bolle di accompagnamento devono essere spedite, dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le partite di patate che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere inoltre accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta; tale distinta deve essere redatta in triplice copia, e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e della trasformazione

Al fine di verificare il corretto andamento della contrattazione e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, almeno a cadenza settimanale — o con maggiore frequenza qualora ritenuto necessario — di esercitare presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organi regionali, le industrie dovranno istituire un apposito registro vidimato dalla regione competente per territorio sul quale saranno registrati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le imprese di trasformazione, prima dell'inizio delle operazioni di trasformazione industriale, dovranno inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. ed alle regioni competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi trasformati e giacenti dalla precedente campagna di trasformazione. Gli organismi regionali, sulla base di tale dichiarazione, svolgeranno gli opportuni accertamenti di verifica.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta dovranno essere tempestivamente trasmessi all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti, al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori, previsto al nono capoverso dell'allegato protocollo aggiuntivo.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento che riguardino le quantità ripartite tra le associazioni di produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle industrie acquirenti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Div. V, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., agli assessorati regionali competenti per territorio, alle unioni nazionali dei

produttori (U.N.A.PA., A.P.P.E.) ed alle associazioni nazionali di categoria delle imprese di trasformazione, sia privata che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Eventuali cessioni di contratto dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame delle argomentazioni giustificative.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli comunicano, con cadenza mensile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Div. V, all'A.I.M.A. ed alle regioni competenti per territorio i quantitativi di patate, suddivisi per fascia di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni invieranno, a fine campagna, agli enti sopracitati una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento del prezzo minimo ai propri associati.

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione

La domanda di concessione di compensazione finanziaria da indirizzare all'A.I.M.A. deve in particolare contenere:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore a tre mesi;

c) l'indicazione dei quantitativi di patate trasformate suddivisi secondo le qualità;

d) l'indicazione dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione industriale;

e) una dichiarazione con la quale il trasformatore attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali.

La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve essere corredata:

a) dai contratti;

b) dalle fatture debitamente quietanzate dal produttore agricolo venditore (per produttore s'intende l'associazione contraente), dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

c) da una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato o accreditato un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

d) dalle bolle di accompagnamento, ove risultino i chilometri percorsi dal centro di raccolta all'industria di trasformazione;

e) dalle distinte previste nel precedente art. 3.

Alla domanda di concessione di compensazione finanziaria viene altresì aggiunto:

a) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente decreto;

b) certificato dell'associazione dei produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo concordato.

Tale attestato sarà rilasciato dall'unione di appartenenza.

L'A.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle imprese dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con una stessa associazione.

Il contributo è riferito ai quantitativi che sono stati effettivamente immessi nel ciclo di lavorazione per ottenere i prodotti trasformati.

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA COMPAGNA 1991 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza del Ministro Giovanni Goria, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticole U.N.A.PA. e l'A.P.P.E. da una parte e le associazioni industriali di categoria dell'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori) e alla presenza delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo,

si conviene

il presente accordo interprofessionale per la compagna 1991 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.

Le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'Industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti, derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di trasformazione per complessive tonn. 110.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 10 aprile 1991 e le quantità saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 1).

Le parti si riservano di verificare la contrattrazione in seduta congiunta presso il MAF, entro il 30 aprile 1991.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'U.N.A.PA. e dell'A.P.P.E., si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 20 maggio 1991, al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Qualora nella seconda contrattazione dovessero risultare contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti, tali quantitativi eccedenti, se conformi, verranno egualmente ritirati dalle aziende di trasformazione, ma gli stessi verranno pagati al prezzo di fascia diminuito dei contributi A.I.M.A., compreso quello sui trasporti.

Le unioni nazionali, nelle certificazioni di loro competenza, indicheranno, per ogni singolo contratto, i quantitativi destinatari dell'intervento A.I.M.A.

Art. 3.

Il prezzo minimo di cessione delle patate atte alla trasformazione industriale viene fissato in:

L. 170 al chilogrammo per il prodotto di calibro compreso fra 40 mm. e 80 mm., di cui alle norme di qualità della «fascia A» (vedi allegato 3);

L. 175 al chilogrammo per il prodotto di calibro superiore a 45 mm., di cui alle norme di qualità della «fascia B» (vedi allegato 4);

L. 130 al chilogrammo per il prodotto di calibro inferiore a 45 mm., di cui alle norme di qualità della «fascia B» (vedi allegato 4).

Tali prezzi si intendono per merci alla rinfusa, riferiti al periodo della scavatura del prodotto, franco centro di raccolta su camion.

Eventuali altri condizionamenti e servizi resi, se richiesti e concordati, saranno a carico dell'industria acquirente.

Art. 4.

La parte acquirente assume l'obbligo di corrispondere all'associazione di produttori venditrice, oltre al prezzo di cui all'art. 3 del presente accordo, la somma di L. 42 al kg, ai sensi del decreto MAF.

Tale somma deve essere versata contemporaneamente al pagamento del prezzo concordato e dovrà essere cumulativamente riportata nel contratto di cessione del prodotto.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporti lesioni del prezzo minimo di contratto.

Art. 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 3 e 4.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3 e 4.

Art. 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3 e 4).

Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentissero la consegna o il ritiro del prodotto debbono essere comunicati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritiri il prodotto contrattato, o il venditore non consegni secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne.

Se il collegio arbitrale accerta l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo minimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 7.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva o certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12.00, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12.00, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12.00 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore l'accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 8.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 10.

Per la soluzione delle controversie, che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo sarà il funzionario responsabile del servizio A.I.M.A. (o un suo delegato) della regione sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 11.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di L. 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni di produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo minimo di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.

Art. 12.

Il presente accordo è depositato a cura dei contraenti industriali presso il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'industria e il comitato per la programmazione dell'offerta, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura degli acquirenti entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MAF, l'A.I.M.A. e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma.

Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1991

Il giorno 16 maggio 1991 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla presenza del Ministro Giovanni Goria le Associazioni industriali di categoria e l'Unione nazionale dei produttori di patate U.N.A.PA. e l'APPE, con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, Confcoltivatori e Confagricoltura nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative, Confcooperative e ANCALEGA, sottoscrivono il seguente protocollo aggiuntivo, parte integrante dell'accordo interprofessionale, per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1991.

Viene fissato un obiettivo di trasformazione di 110.000 tonnellate.

Alle imprese di trasformazione, al fine di ottenere un prodotto di elevata qualità, è necessario corrispondere L. 15/kg per gli investimenti strutturali e l'innovazione tecnologica.

Alle associazioni dei produttori agricoli, al fine di garantire i quantitativi sopra riportati, di migliorare le caratteristiche qualitative e di consentire una più ampia sperimentazione, verranno corrisposte L. 42/kg secondo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per il tramite delle aziende di trasformazione.

Tali prezzi dovranno cumulativamente essere espressi e riportati nel contratto di cessione del prodotto stipulato tra le parti.

L'U.N.A.PA. e l'APPE, qualora tale obbligo non venisse rispettato da parte delle industrie, non provvederanno ad emettere la certificazione dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito.

Al fine di favorire la lavorazione delle produzioni distanti dagli impianti di trasformazione, l'A.I.M.A. erogherà alle industrie la somma di L. 12/kg per il trasporto avvenuto entro la distanza di 100 km; per fasce successive di 100 km, fino ad un massimo di 800, verranno riconosciute alle industrie L. 6/kg aggiuntive. Per percorrenze superiori a 800 km la cifra massima erogata dall'A.I.M.A. sarà di L. 54/kg.

Il contributo di trasporto, nel caso del secondo comma dell'art. 9, viene riconosciuto dall'Azienda del produttore al centro stesso.

Il contributo per i costi dei centri di raccolta, del controllo fisico della materia prima calcolato in L. 12/kg, verrà erogato direttamente dall'A.I.M.A. alle associazioni dei produttori che ne sono anche i gestori ed i responsabili.

I contratti verranno certificati dall'Unione nazionale a cui le singole associazioni di produttori aderiscono.

L'A.I.M.A. corrisponderà la somma di L. 8/kg per l'attività di certificazione svolta.

AIIPA - UNAPA - COLDIRETTI
ANICAV - APPE - CONFAGRICOLTURA
ASSITRAPA - CONFCOLTIVATORI - ANCA-LEGA
CONFCOOPERATIVE

Obiettivo di produzione agricola
(Quantità in tonn.)

Unione U.N.A.PA.:	
Associazione produttori patate «La Sila» (Cosenza)	4.500
Associazione marsicana produttori patate - Avezzano (L'Aquila)	24.000
Aspropat Piemonte - Castelnuovo S. (Alessandria)	3.000
Assopatata - Caivano (Napoli)	13.000
Associazione produttori patate Veneto (Verona)	27.930
Asso.Pa. - S. Giorgio di P. (Bologna)	9.000
Associazione Kart - Nocera Inferiore (Salerno)	3.000
Associazione produttori napoletani - Nola (Napoli)	1.500
Associazione produttori patate Alto Lazio - Viterbo	2.000
Associazione produttori campani - Napoli	1.500
Totale	89.430
Unione A.P.P.E.:	
A.P.P.E. (Bologna)	6.245
Fucentina - Avezzano (L'Aquila)	8.815
A.P.C. -Cimitile (Napoli)	2.940
A.A.P.P. - Scafati (Salerno)	2.570
Totale	20.570
Totale nazionale	110.000

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE CAMPAGNA 1991/92

N. Contratto .... Codice ditta ....

tra il ...., legale rappresentante dell'Associazione ...., con sede amministrativa in ...., tel. ...., partita I.V.A. ...., aderente all'Unione nazionale ...., Produttore-venditore da una parte e la ditta ...., con sede sociale in .... e stabilimento in ...., via .... n. .... tel. n. ...., partita I.V.A. ...., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria ...., acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1. — L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1991 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn.................... patate di cui alla fascia A all. n. ....
Tonn.................... patate di cui alla fascia B all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità previste per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne: ....

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente Contratto;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute.

....

....

Art. 2. — L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune. Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, n.ro di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

Art. 3. — Il prezzo viene concordato come segue: ....

....

....

....

Il prezzo minimo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco centro di raccolta su camion, rinfusa, al netto di I.V.A., fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 4. — La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie a carico degli acquirenti, nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti e accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza, anche parziale, dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5. — Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, 60 giorni dalla fattura in un'unica soluzione.

Art. 6. — Condizioni particolari aggiuntive: ....

....

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MAF il 18 gennaio 1990, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'associazione* p. *L'industria*

....

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA A

Prodotto con calibro: da 40 mm. a 80 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

chimico-fisiche:

a) residuo secco: minimo 19% (con oscillazione in meno di 0,5% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro al 30/6 il residuo secco minimo è di 19% +/— 0,5%). Per ogni decimo di punto in più, oltre il 20% (il 19,5% fino al 30/6) (e fino ad un massimo pari a 23%): + L. 1/kg. Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

b) zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape);

fisiche:

	Limiti di accettabilità
a) patate con calibro diverso dal convenuto	5% in peso
b) lesioni meccaniche, non più profonde di 3 mm	3% in peso
c) patate con macchie nere sottocutanee con più del 10% di superficie macchiata sono considerate scarte	0
d) lesioni da animali o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
f) tuberi con guasto	2% in peso

g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati, ed i corpi estranei;

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

FASCIA B

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm. e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

organolettiche: gusto e odore tipici delle varietà concordate.

chimico-fisiche:

a) residuo secco: minimo 19% (con oscillazione in meno di 0,5% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro al 30/6 il residuo secco minimo è di 19% +/— 0,5%). Per ogni decimo di punto in più, oltre il 20% (il 19% fino al 30/6) (fino ad un massimo del 23%): + L. 1/kg. Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;

b) zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape);

fisiche:

	Limiti di accettabilità
a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm	3% in peso
b) patate con macchie nere sottocutanee con più del 10% di superficie macchiata sono considerate scarte	0
c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
e) tuberi con guasto	2% in peso

f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati, ed i corpi estranei;

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

91A4958

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 19 settembre 1991 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1991), **coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1991, n. 363** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28 luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989, n. 383. Restano altresì salvi gli effetti del differimento al 16 ottobre 1989, disposto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 330 del 1989, dei termini già differiti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

I DD.LL. n. 112/1989, n. 200/1989, n. 266/1989, n. 330/1989 e n. 383/1989, non convertiti in legge per scadenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1989, n. 177 del 31 luglio 1989, n. 226 del 27 settembre 1989, n. 277 del 27 novembre 1989 e n. 22 del 27 gennaio 1990), recavano disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonché per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto. Il D.L. n. 330/1989 recava anche differimento dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e il D.L. n. 383/1989 recava anche disposizioni per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria.

Per il testo degli articoli 14 e 15 del D.L. n. 69/1989 si veda in appendice.

Art. 1.

1. Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 *(a)*, si applica, ancorché non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto *(a)*, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.

2. La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si è compiuto tra il 1° gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresì, per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972 *(a)*; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere *c), e), f)* e *g)* del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 *(a)* la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, è computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera *d)*, primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25 *(a)*, l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991; *per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera* d) *(a) compete anche se l'attività di locazione finanziaria non è esclusiva ma prevalente.*

2-bis. *La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilità.*

3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 *(a)* devono, dal 1° novembre *al 20 dicembre* 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto *(a)*, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto *(a)* ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione. Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

4. L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli

errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio è diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che è notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

5. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esecuzione del versamento di cui al comma 3 *(b)*. *L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.*

7. Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 *(a)*, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990 *(c)*, un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1989 *(d)*. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1° gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 *(e)*, è anticipato al 1° ottobre 1991.

8-bis. *Per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la metà del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 è ridotta all'80 per cento.*

9. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo è di esclusiva spettanza dello Stato.

10. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 *(f)*, è soppresso.

(a) Si trascrive, nell'ordine, il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 3 [come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, poi modificato dagli articoli 1 e 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 694] (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio). — *Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598* [v. in calce alla presente nota], *l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.*

Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprietà al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione fra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate.

Le disposizioni di questo articolo si applicano dal 1° gennaio 1975».

«Art. 4 *(Soggetti passivi)*, primo comma, secondo periodo [come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688]. — Nell'ipotesi prevista dall'art. 3 l'imposta è dovuta dalla società titolare della proprietà, della nuda proprietà o dell'enfiteusi al compimento del decennio, anche per gli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate».

«Art. 6 [come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, e dall'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154] *(Imponibile)*. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo art. 11, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero della precedente tassazione.

Per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'art. 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione è stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta. *Per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione né all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro.*

Per gli acquisti verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del presente decreto il valore iniziale è quello venale che i beni avevano *al 1° gennaio 1963* ovvero, nel caso di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste dagli articoli 5 e 25 della predetta legge.

Il valore dei beni acquistati sia entro il decennio che oltre, per i quali, prima della entrata in vigore del presente decreto, si siano verificati i presupposti per la applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per questa sia intervenuto l'accertamento, è quello risultante dall'accertamento stesso.

Per gli immobili di cui all'art. 3 si assumono, ai fini della differenza imponibile, quale valore finale quello venale dell'immobile al compimento del decennio e quale valore iniziale quello di essi alla data dell'acquisto per atto tra vivi o a causa di morte, determinato ai sensi dei commi precedenti, ovvero quello assunto a base della precedente tassazione. *Per gli immobili che al 1° gennaio 1975 appartengono alle società da oltre dieci anni si assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al 1° gennaio 1965 e al 1° gennaio 1975.*

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate, alienati dalla società risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale è quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle società fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società.

Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare, il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.

Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma».

«Art. 15 [come sostituito dall'art. 2 del D.L. 12 novembre 1979, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1980, n. 2] *(Aliquote)*. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'art. 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di ci al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento».

«Art. 18 [come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'art. 24 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154] *(Dichiarazione)*. — I cedenti, donatari, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi *di cui al sesto comma* dell'art. 6.

I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, *allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.*

Le spese di cui all'art. 11 se già non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione relativa.

Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni.

Le società indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprietà o della nuda proprietà dell'immobile, al compimento del decennio, nonché, a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1° gennaio 1973.

Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso.

In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione».

«Art. 25 *(Esenzioni e riduzioni)*, secondo comma [come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694], lettere *c), d), e), f)* e *g)*. — Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 gli incrementi di valore:

a)-b) (omissis);

c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attività istituzionali [v. qui in calce];

d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreché l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione;

e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive;

f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso;

g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione».

Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), richiamato nell'art. 3 e nell'art. 25 soprariportati:

«Art. 2 *(Soggetti passivi)*. — Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività;

b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione;

c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera *b)* non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale;

d) le società e altri enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, comprese le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale.

Ai fini delle lettere *b)* e *c)* si considerano commerciali le attività indicate nell'art. 51 del predetto decreto. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

L'art. 2 di cui sopra è stato trasfuso nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che così recita:

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata».

(b) Le modalità per la esecuzione del versamento sono state approvate con D.M. 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1991.

(c) Il suppl. straord. n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991, pubblica il D.M. 27 settembre 1991 con il quale sono state determinate le tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, in attuazione di quanto disposto con il D.M. 20 gennaio 1990. Il supplemento è suddiviso in 95 fascicoli ognuno dei quali riporta le tariffe di estimo relative a ciascuna provincia.

(d) Il D.M. 11 novembre 1989 eleva, fra l'altro, da sessanta a settantacinque volte, il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale aggiornato onde stabilire il valore minimo dei terreni da dichiarare ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sulle successioni e donazioni perché non venga sottoposto a rettifica. Le attuali rendite catastali dei terreni sono state determinate con D.M. 7 febbraio 1984, pubblicato in vari supplementi straordinari a partire dall'anno 1984 in relazione a ciascuna provincia, e con successivi decreti di modifica.

(e) Il primo periodo del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) prevede che: «Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonché per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, delle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991».

(f) L'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) prevedeva che le modalità di determinazione dell'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione si applicassero fino all'attuazione della riforma del catasto edilizio urbano.

Art. 2.

1. I contribuenti che avevano richiesto di differire il versamento del 30 per cento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati presentate, entro il 15 dicembre 1989, come disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383 *(a)*, devono effettuare il predetto versamento, con gli interessi del 12 per cento annuo, dal primo al quindici dicembre 1991 con le modalita stabilite dai decreti del Ministro delle finanze in data 27 ottobre 1989,

pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1989 *(b)* e n. 264 dell'11 novembre 1989 *(c)*. Sulle somme non versate nei termini prescritti, nonché su quelle versate con modalità diverse da quelle prescritte, si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(d)*, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto *(d)*.

2. Al controllo ed alla liquidazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(e)*, delle dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1, nonché alle eventuali iscrizioni a ruolo e ai rimborsi, provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze, avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni sostitutive e, per i periodi di imposta per i quali è stato notificato avviso di accertamento non definitivo, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 *(d)*; le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali entro lo stesso termine, ai sensi del predetto decreto n. 602 del 1973 *(d)*, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Gli imponibili e le imposte dichiarati con le dichiarazioni sostitutive indicate al comma 1 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalle predette dichiarazioni non sono dovuti interessi e soprattasse e le stesse dichiarazioni non costituiscono titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni *(f)*. Nei confronti di coloro i quali hanno presentato le dichiarazioni sostitutive e non avevano per gli stessi periodi di imposta presentato la dichiarazione dei redditi non si applicano le relative sanzioni amministrative se nei medesimi periodi non hanno posseduto redditi diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni sostitutive e da redditi di lavoro dipendente. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive indicate nel presente articolo non sono deducibili.

(a) Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 383/1989 (Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria), non convertito per decorrenza dei termini costituzionali, era il seguente:

«Art. 5. — 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verrà indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potrà rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unità immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [trattasi delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, delle associazioni fra artisti e professionisti e delle imprese familiari, *n.d.r.*], ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere non oltre il 15 dicembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.

4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 15 dicembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta già eseguiti».

(b) Il D.M. 27 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 2 novembre 1989, reca: «Modalità di versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alle dichiarazioni sostitutive, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati, presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330».

(c) Il D.M. 27 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 dell'11 novembre 1989, reca: «Modalità di versamento mediante delega agli uffici postali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alle dichiarazioni sostitutive, in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati, presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 330».

(d) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 9, 17 e 92:

«Art. 9 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67] *(Mancato o ritardato versamento diretto)*. — Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del *nove per cento* annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.

*L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis *secondo comma, e 36-*ter *del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*».

«Art. 17 [come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, poi modificato dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506] (Termine per l'iscrizione a ruolo) — *Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza entro il termine di cui al primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta*

Secondo comma *(omissis)*.

Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo».

Il primo comma dell'art. 43 dello stesso D.P.R. n. 602/1973, sopranchiamato, stabilisce che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione [v. al riguardo la nota *(a)* all'art. 3].

«Art. 92 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516] *(Ritardati od omessi versamenti diretti)*. — Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti *dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c)*, o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del *quaranta per cento* delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. *Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-*bis*, secondo comma, e 36-*ter *del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.*

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al *tre per cento* e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9».

(e) Il testo dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, poi modificato dall'art. 10-*ter* del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, è il seguente:

«Art. 36-*bis* *(Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni)*. — Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.

Ai fini della liquidazione delle imposte anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;

c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 [ora art. 10 del T.U.I.R., *n.d.r.*] o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;

e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo.

Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato anche per via telefonica o a mezzo posta, a confermare la esatta esposizione dei dati contenuti nella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibire ricevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nella dichiarazione ma ad essa non allegati».

(f) La legge n. 47/1985 reca: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie».

Art. 3.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette sulla base dei dati trasmessi dal sistema informativo del Ministero delle finanze, qualora risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito di fabbricati non dichiarato o di ammontare maggiore di quello dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, provvedono ad accertare tale reddito o maggior reddito secondo le disposizioni del presente articolo e senza pregiudizio per l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(a)*.

2. Per l'accertamento parziale previsto dal comma 1, la segnalazione dei dati conseguenti al controllo incrociato tra i dati catastali, anche acquisiti attraverso procedure di accatastamento automatico, e i dati delle dichiarazioni dei redditi è effettuata mediante l'utilizzo del sistema informativo del Ministero delle finanze. Le segnalazioni riguardano, inoltre, i risultati di incroci tra i dati degli atti e contratti soggetti a registrazione ai fini delle imposte sui trasferimenti e i dati delle dichiarazioni dei redditi.

3. Agli accertamenti parziali previsti nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309 *(a)*.

Gli avvisi di accertamento devono recare l'indicazione del reddito imponibile dichiarato e accertato, dell'imposta o maggiore imposta accertata, delle sanzioni applicate e devono essere motivati in relazione agli elementi acquisiti dall'ufficio per effetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2.

4. I comuni, anche avvalendosi dei collegamenti telematici previsti dal decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 *(b)*, possono verificare se unità immobiliari esistenti nel territorio comunale risultano dichiarate in catasto e comunicare ai competenti uffici tecnici erariali le unità non risultanti. Gli uffici tecnici erariali provvedono, se necessario d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei possessori, segnalandone i nominativi e la rendita catastale effettiva o presunta agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

5. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di provvedere ai sensi del comma 1, possono inviare a mezzo del servizio postale ai contribuenti una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni; gli uffici provvedono all'accertamento parziale salvo che dagli elementi forniti a chiarimento risulti che il nominativo indicato non corrisponde al soggetto passivo, ovvero che l'immobile non produce reddito o che compete una esenzione o agevolazione.

6. Alla domanda inoltrata al comune, diretta ad ottenere il rilascio dei certificati di agibilità e di abitabilità delle singole unità immobiliari dei fabbricati, deve essere allegata copia autenticata della ricevuta della denuncia di accatastamento rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. In caso di mancanza della suddetta ricevuta il comune non procede al rilascio dei certificati richiesti.

(a) Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 41-*bis* e 43 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«Art. 41-*bis* [aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, poi modificato dall'art. 30 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154] *(Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria)*. — Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, *compresi i redditi da partecipazione in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917* [trattasi delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, delle associazioni fra artisti e professionisti e delle imprese familiari, *n.d.r.*], *o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44* [il quale detta norme sulla partecipazione dei comuni all'accertamento, *n.d.r.*]».

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

(b) Il D.L. n. 103/1991 reca: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale». Il comma 11 dell'art. 3 del predetto decreto, in merito allo scambio di informazioni, così recita: «Non è considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali».

Il comma 12 dello stesso art. 3 così prosegue: «Con apposite convenzioni le amministrazioni di cui al comma 11 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati occorrenti ai fini degli adempimenti previdenziali e fiscali, con sistemi automatizzati. Le stesse amministrazioni definiscono, altresì, con convenzioni le modalità attraverso le quali gli organismi di cui al comma 11-*bis* renderanno disponibili con sistemi automatizzati i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le convenzioni dovranno prevedere il rimborso dei costi diretti sostenuti per lo scambio e per la fornitura dei dati».

Art. 4.

1. Al fine della semplificazione della gestione contabile-amministrativa dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, le immagini e le riproduzioni dei certificati di accreditamento o del postagiro, ottenute con l'utilizzazione di tecnologie per la memorizzazione delle immagini, tengono luogo degli originali e l'archiviazione con l'utilizzo di memorie ottiche esonera dalla conservazione di questi; i supporti ottici devono essere conservati per almeno sette anni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il versamento.

2. Il rimborso delle somme non dovute di cui è stato tuttavia effettuato il versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma anteriormente alla data di inizio dell'utilizzazione delle memorie ottiche, di cui al comma 1, è disposto dall'intendente di finanza sulla base degli originali delle ricevute ed attestazioni di versamento, che hanno valore di certificati di accreditamento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fissata la data di avvio dell'utilizzazione delle memorie ottiche non oltre i sessanta giorni successivi e sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative alla dichiarazione di annotamento di restituzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono altresì stabiliti i numeri di conto corrente postale ed approvati i modelli dei moduli che devono essere utilizzati per il versamento.

Art. 4-*bis*.

1. *Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni* ***(a)*** *sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460* ***(b)***.

2. *Con effetto dal 1° gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche* ***(c)*** *sono aumentate del 50 per cento e vanno applicate nella misura massima. Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti.*

(a) La materia dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

(b) Il R.D. n. 36/1931 reca: «Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra comuni ed appaltatori».

(c) La misura della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province è stabilita dall'art. 195-*bis* del testo unico per la finanza locale, aggiunto dall'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, poi modificato dall'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 337. L'ultimo aumento della tassa, precedente a quello disposto con il presente articolo, è stato stabilito dall'art. 16-*bis* del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 14 e 15 del D.L. n. 69/1989 recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative»:

«Art. 14. — 1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilità semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'art. 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. È dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'art. 21 [un milione, *n.d.r.*], ridotta alla metà.

2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [trattasi delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, delle associazioni fra artisti e professionisti e delle imprese familiari, *n.d.r.*], ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.

2-*bis*. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [per il testo dell'art. 87 v. in calce alla nota *(a)* all'art. 1 del presente decreto, *n.d.r.*], che hanno esercitato attività commerciali relativamente agli anni per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta già eseguiti.

Art. 15. — 1. Le dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni sono irrevocabili e devono essere presentate, a pena di nullità, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'art. 14 per i quali non è stato notificato accertamento.

2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento non definitivo».

91A5051

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione».

Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 297, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 18 settembre 1991.

91A5030

Mancata conversione del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante: «Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia».

Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 298, recante: «Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 18 settembre 1991.

91A5031

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Associazione nazionale carabinieri ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 3 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1991, registro n. 43 Difesa, foglio n. 127, l'Associazione nazionale carabinieri viene autorizzata ad accettare, con il beneficio d'inventario, un'eredità disposta in suo favore dalla signora Emilia Pogliani, con testamento olografo pubblicato con verbale in data 6 maggio 1986, n. 82636/10520 di repertorio del dott. Giancarlo Bottaro, notaio in Milano, e consistente in beni mobili ed immobili per complessive lire 195.000.000.

91A4979

Autorizzazione al «Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri» ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 9 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1991, registro n. 47 Difesa, foglio n. 243, il «Fondo assistenza previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri» viene autorizzato ad accettare, con il beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dal sig. Edoardo Fornari, con testamento olografo pubblicato con verbale in data 31 ottobre 1988, n. 11700 di repertorio, n. 1756 di raccolta del prof. Andrea Fedele, notaio in Roma, e consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di lire 3.982.000.000.

91A4980

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione dell'attività autorizzata alla sola attività fiduciaria e conseguente cambiamento della denominazione della società «Cofircont - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Milano.

Con decreto interministeriale 4 novembre 1991, il decreto ministeriale 3 agosto 1968 con il quale la società «Cofircont - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla attività autorizzata, essendo questa limitata a quella fiduciaria e nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Compagnia fiduciaria S.p.a.».

91A5006

Nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza per l'amministrazione del Lloyd nazionale S.p.a., in Roma.

Con provvedimento 14 novembre 1991 il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il dott. ing. Ignazio Morganti, commissario straordinario per l'amministrazione del Lloyd nazionale S.p.a., in Roma, ed i signori dott. Massimo Alderighi, presidente; avv. Maddalena Bucciero, componente e dott. Gianluigi Albano, componente, membri del comitato di sorveglianza della citata impresa.

Il compenso per il commissario straordinario e per i componenti il comitato di sorveglianza e per il suo presidente verrà determinato con successivo provvedimento.

91A5021

Nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., in Genova.

Con provvedimento 14 novembre 1991 il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato Giulio Grazioli Silla, commissario straordinario per l'amministrazione della Compagnia italiana di assicurazioni - Comitas S.p.a., in Genova, ed i signori avv. Mario Manzillo, presidente; dott. Gian Luigi Francardo, componente e dott. Enrico Fontana, componente, membri del comitato di sorveglianza della citata impresa.

Il compenso per il commissario straordinario e per i componenti il comitato di sorveglianza e per il suo presidente verrà determinato con successivo provvedimento.

91A5022

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Approvazione del nuovo statuto della Federazione motociclistica italiana

Con decreto ministeriale 25 marzo 1991 è stato approvato il nuovo testo di statuto della Federazione motociclistica italiana (F.M.I.) composta di diciotto articoli.

91A5026

MINISTERO DELL'INTERNO

104° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91 e n. 213/91 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 7103 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR» MOD. CO2 MACTH PER BERSAGLIO MOBILE
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 348 + MM. 342 DI PROLUNGA
Lunghezza dell'arma: MM. 1315
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 12

Nota. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 7104 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STEYR» MOD. LP 5 (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 207,5
Lunghezza dell'arma: MM. 360
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 10

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 7105 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50,5849-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. STANDARD (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 625
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: ORSI MASSIMILIANO TITOLARE DELL'ARMERIA «ORSI & ORSI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7106 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7107 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7108 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7109 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 7110 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD MASTER
Calibro: 12/6,5 × 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7111 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/6,5 × 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7112 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7113 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7114 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7115 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7116 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7117 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7118 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12,7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7119 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12,7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: -
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7120 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12,8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7121 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12,8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7122 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7123 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7124 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7125 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

7126 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/22-250 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

7127 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/22-250 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

7128 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/25-06 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

7129 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/25-06 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7130 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIV SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7131 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIV SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7132 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIV SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7133 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIV SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7134 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7135 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7136 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7137 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7138 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7139 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7140 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7141 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7142** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7143** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9739-C-90 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SABATTI» MOD. MASTER
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO SENSIBILIZZATORE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SABATTI S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7144** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLISENTI» MOD. 1910
Calibro: MM 9 GLISENTI
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 205
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: ITALIA DALLA FABBRICA ARMI BRESCIANE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma deve impiegare esclusivamente cartucce in calibro mm. 9 Glisenti.

N. **7145** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK» MOD. 21
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 117
Lunghezza dell'arma: MM. 210
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DALLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7146 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK» MOD. 22
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 188
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7147 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK» MOD. 23
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 177
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7148 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. COMMANDER
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «Springfield» mod. Compact cal. 40 Smith & Wesson (canna mm. 102).

N. 7149 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. COMMANDER
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 102
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «Springfield» mod. Compact cal. 45 HP (canna mm. 102).

N. 7150 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. 1911
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 7151 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. 1911
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 7152 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. 1911
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 7153 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. 1911
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 7154 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 1-H (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A BLOCCO CADENTE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7155 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «NORTH AMERICA ARMS» MOD. NAA 22 MINI DERRINGER INOX
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 41,3
Lunghezza dell'arma: MM. 105
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7156 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SP 101 INOX
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 57
Lunghezza dell'arma: MM. 181
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7157 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. ALL AMERICAN 2000
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7158 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. P 89 DC DECOCKER BLUE.
Calibro: MM. 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 199
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica doppia azione «Ruger» mod. KP 89 DC Decocker Inox cal. mm. 9 x 21 I.M.I. (canna mm. 114).

N. 7159 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA-ORDNANCE» MOD. P 12-45 C BLUE
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 178
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «Para-Ordnance» mod. P 12-45 S Inox cal. 45 HP (canna mm. 89).

N. 7160 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA-ORDNANCE» MOD. P 13-45 C BLUE
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «Para-Ordnance» mod. P 13-45 S Inox cal. 45 HP (canna mm. 108).

N. 7161 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA-ORDNANCE» MOD. P 14-45 C BLUE
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI ESERCENTE ATTIVITÀ IMPORTAZIONE E VENDITA ARMI DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «Para-Ordnance» mod. P 14-45 S Inox cal. 45 HP (canna mm. 127).

N. 7162 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 625-2
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 263,3
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma deve impiegare proiettili con palla in piombo nudo privi di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. 7163 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3063-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 627 FULL LUG (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7164 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. ANTELAO
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «A.C.A.» mod. Antelao (calcio sganciabile) cal. 270 Weatherby Magnum (canna mm. 700).

N. 7165 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. ANTELAO
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «A.C.A.» mod. Antelao (doppio grilletto con stecher - calcio sganciabile) cal. 270 Weatherby Magnum (canna mm. 700).

N. **7166** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3125-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. ANTELAO
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «A.C.A.» mod. Antelao (calcio sganciabile) cal. 300 Weatherby Magnum (canna mm. 700).

N. **7167** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559,C-50.3125-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. ANTELAO
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «A.C.A.» mod. Antelao (doppio grilletto con stecher - calcio sganciabile) cal. 300 Weatherby Magnum (canna mm. 700).

N. **7168** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3125-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 77
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 940
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7169** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559,C-50.3125-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 77
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 890
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7170 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 77
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7171 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 77
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 940
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7172 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile in cal. 243 Winchester.

N. 7173 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7174 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7175 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. S.E.H.
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7176 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.C.
Calibro: 20/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: VISINI DARKO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 7177 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 40 ULTRA (MIRINO E TACCA DI MIRA REGOLABILI)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 × 21 I.M.I.

N. 7178 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 40 S. (MIRINO E TACCA DI MIRA REGOLABILI)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 PROVVISTA DI FRENO DI BOCCA
Lunghezza dell'arma: MM. 234,4
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 × 21 I.M.I.

N. 7179 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «LEE ENFIELD» MOD. MARK I
Calibro: 303 BRITISH
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 528
Lunghezza dell'arma: MM. 1016
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7180 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 8 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. 1909
Calibro: MM 7,65 × 53
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 555
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta GERMANIA DALLA D.W.M.
Stato o Stati da cui è importata: CANADA.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.».
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

NOTE

Al n. 6225 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» Mod. 77 Mark II (monogrilletto regolabile) cal. 223 Remington (canna mm. 508).
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la Carabina a ripetizione semplice (ordinaria «RUGER» mod. KM 77 MK II RP Inox (monogrilletto regolabile), (attacco fisso per cannocchiale) cal. 223 Remington (canna mm. 508).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 settembre 1991.

Al n. 592 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» Mod. 77 R cal. 308 Winchester (canna mm. 560.
Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la Carabina a ripetizione semplice (ordinaria «RUGER» mod. KM 77 MK II RP Inox (monogrilletto regolabile) (attacco fisso per cannocchiale) cal 308 Winchester (canna mm. 559).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 settembre 1991.

Al n. 4363 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» mod. Eagle cal. 44 Magnum (canna mm. 150).
L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili camerate per impiegare il cal. 44 Magnum, lunghe mm. 254 (10") e mm. 355 (14").
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 20 settembre 1991.

Al n. 6786 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 669 Blue (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000457/S.L. del 9 gennaio 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 6786-*bis* del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 669 Inox (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000457/S.L. del 9 gennaio 1991, a norma dell'art. 2, comma primo della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 6788 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 689 VR Blue (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000457/S.L. del 9 gennaio 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 6788 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 689 VR Inox (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000457/S.L. del 9 gennaio 1991, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 6310 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. King Cobra Blue (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3594 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python Inox (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 367 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python Blue (tacca di mira regolabile mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 367-*bis* del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python Nickel (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5036 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. King Cobra Inox (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5035 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «RUGER» mod. GP 100 6 Blue (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5035-*bis* del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «RUGER» mod. GP 100 Inox (tacca di mira regolabile - mirino fisso) cal. 357 Magnum (canna mm. 152).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991, sentito il comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 6747 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «ADLER S.r.l.» mod. Federal Ordnance 1911 A1 (tacca di mira regolabile) cal. 45 H.P. (canna mm. 153 con compensatore).
L'arma può essere denominata anche mod. Adler Sport. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 20 settembre 1991.

RETTIFICHE

Al n. 6455 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA, leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA DALLA F.E.G.; dove è scritto: Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA, leggasi: Stato o Stati da cui è importata; INGHILTERRA.

Al n. 6747 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 153, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 156.

91A4964

MINISTERO DEL TESORO

N. 219

Corso dei cambi dell'11 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1238,500	1238,500	1238,600	1238,500	1238,500	1238,500	1238,400	1238,500	1238,500	1238,500
E.C.U.	1536,900	1536,900	1535,500	1536,900	1536,900	1536,900	1536,850	1536,900	1536,900	1536,900
Marco tedesco	751,750	751,750	751 —	751,750	751,750	751,750	751,780	751,750	751,750	751,750
Franco francese	220,020	220,020	220 —	220,020	220,020	220,020	220,060	220,020	220,020	220,020
Lira sterlina	2183,500	2183,500	2184 —	2183,500	2183,500	2183,500	2183,450	2183,500	2183,500	2183,500
Fiorino olandese	667,080	667,080	667 —	667,080	667,080	667,080	667,020	667,080	667,080	667,080
Franco belga	36,497	36,497	36,480	36,497	36,497	36,497	36,497	36,497	36,497	36,490
Peseta spagnola	11,945	11,945	11,950	11,945	11,945	11,945	11,944	11,945	11,945	11,940
Corona danese	193,820	193,820	193,900	193,820	193,820	193,820	193,820	193,820	193,820	193,820
Lira irlandese	2008,900	2008,900	2009 —	2008,900	2008,900	2008,900	2008,600	2008,900	2008,900	—
Dracma greca	6,669	6.669	6,660	6,669	6,669	6.669	6,657	6,669	6,669	—
Escudo portoghese	8,735	8,735	8,720	8,735	8,735	8,735	8,738	8,735	8,735	8,730
Dollaro canadese	1095,600	1095,600	1095 —	1095,600	1095,600	1095,600	1095,100	1095,600	1095,600	1095,600
Yen giapponese	9,513	9,513	9,510	9,513	9,513	9,513	9,514	9,513	9,513	9,510
Franco svizzero	850,440	850,440	850,500	850,440	850,440	850,440	850,270	850,440	850,440	850,440
Scellino austriaco	106,816	106,816	106,900	106,816	106,816	106,816	106,820	106,816	106,816	106,810
Corona norvegese	191,790	191,790	191,500	191,790	191,790	191,790	191,790	191,790	191,790	191,790
Corona svedese	205,850	205,850	205,500	205,850	205,850	205,850	205,840	205,850	205,850	205.820
Marco finlandese	307,530	307,530	307,500	307,530	307,530	307,530	307,550	307,530	307,530	—
Dollaro australiano	973,500	973,500	972 —	973,500	973,500	973.500	973,550	973,500	973,500	973,500

Media dei titoli dell'11 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,400
» » » 21- 4-1987/94	87,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,475
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,550
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,675
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,550
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,475
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,675
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,625
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,175
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,625
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,750

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	98,825
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,500
» » » » 19- 5-1986/92	100,575
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,075

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,250
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,675
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,675
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,375
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,975
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,350
»	»	»	»	19- 8-1986/93	100,050
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100,100
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,475
»	»	»	»	20-10-1986/93	100,400
»	»	»	»	1-11-1988/93	101,625
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,625
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,525
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,625
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,175
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,250
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,975
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,850
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,375
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,975
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,450
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,850
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,400
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,500
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,825
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,950
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,950
»	»	»	»	1-11-1985/95	100,200
»	»	»	»	1-11-1990/95	100 —
»	»	»	»	1-12-1985/95	100 —
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,025
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,875
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,650
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,475
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,050
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,400
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,950
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,850
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 9-1987/97	99,050
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,750
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,925
»	»	»	»	1- 5-1991/98	99,075

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro		Pol.	11,50%	21-12-1991	99,900
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,550
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,500
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,700
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,650
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,975
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,725
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,025
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,025
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,675
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,500
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,125
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,125
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,400
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,825
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,875
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,275
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,575
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,500
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,350
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,525
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,700
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,475
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,275
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,325
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,025
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,075

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro			E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,725
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,525
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,475
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,075
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,975
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,875
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,775
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,675
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,725
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	95,425
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,725
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,275
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,900
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,175
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,475
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,175
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,975
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,675
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,075
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,475
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101,225
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,475
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M11111

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 agosto 1991, n. 350, recante: «Regolamento concernente modifiche alla disciplina dei concorsi interni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alla composizione delle commissioni esaminatrici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 5 novembre 1991).

All'art. 1, comma 2, del decreto citato in epigrafe, alla pag. 4, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. Nei concorsi, di cui al comma 1, l'incarico di segretario aggiunto deve essere affidato ad un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore all'ottava categoria dell'esercizio ovvero *all'ottava* categoria - personale direttivo.», si legga: «2.. Nei concorsi, di cui al comma 1, l'incarico di segretario aggiunto deve essere affidato ad un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore all'ottava categoria dell'esercizio ovvero *alla settima* categoria - personale direttivo.».

91A5008

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento od a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200